

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ARMA DI CAVALLERIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PRESIDENZA NAZIONALE

Via Damiana, 5 - 00192 Roma - Tel. 06.36001797



STATUTO

Il Presente Statuto si fonda ed opera nell'ambito del disposto del Decreto Legislativo 117/2017 *“Codice del terzo settore”* e del D.P.R. 90/2010 *“Codice dell'Ordinamento Militare”* (art. 53).
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'A.N.A.C. si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni personali e gratuite dei propri soci.

INDICE

TITOLO I

ORIGINI E SCOPI FESTA DELL'ASSOCIAZIONE CARATTERI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 1	Origini e carattere sociale	pag. 4
Art. 2	Scopi e finalità	4
Art. 3	Festa dell'A.N.A.C.	5
Art. 4	Caratteri e durata delle cariche sociali	5

TITOLO II

SOCI ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5	Può fare parte dell'A.N.A.C.	7
Art. 6	Non Può fare parte dell'A.N.A.C.	7
Art. 7	Classificazione dei Soci	7
Art. 8	Domanda d'iscrizione all'A.N.A.C.	8
Art. 9	Diritti dei Soci	8
Art. 10	Doveri dei Soci	9
Art. 11	Concessione di Titoli da parte del Presidente Nazionale	9
Art. 12	Concessione di Titoli da parte del Presidente di Sezione	9
Art. 13	Perdita della qualità di Socio.	10

TITOLO III

ORGANI DELL'A.N.A.C. E RELATIVE COMPETENZE

Art. 14	Organi dell'A.N.A.C.	11
Art. 15	Assemblea Generale	11
Art. 16	Consiglio Nazionale	11
Art. 17	Competenze del Consiglio Nazionale	12
Art. 18	Riunioni del Consiglio Nazionale	13
Art. 19	La Presidenza Nazionale	13
Art. 20	Il Presidente Nazionale	14
Art. 21	Compiti del Presidente Nazionale	14
Art. 22	I Vice Presidenti Nazionali	15
Art. 23	I Consiglieri Nazionali	16
Art. 24	La Rivista di Cavalleria	17
Art. 25	Il Coordinamento delle Attività Equestri	17
Art. 26	Il Tempio Sacratio della Cavalleria	18
Art. 27	Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale	18
Art. 28	Il Collegio dei Revisori dei Conti	19
Art. 29	Il Collegio Nazionale dei Probiviri	19
Art. 30	Competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri.	20

Art. 31	Deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri	20
Art. 32	La Sezione	20
Art. 33	Vita della Sezione	21
Art. 34	Organi della Sezione	22
Art. 35	L'Assemblea di Sezione	22
Art. 36	La Presidenza di Sezione	23
Art. 37	Il Consiglio Direttivo di Sezione	24
Art. 38	Il Nucleo	25

TITOLO IV

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 39	Struttura del Patrimonio	26
Art. 40	Natura del Patrimonio	26
Art. 41	Esercizio Sociale e relativi adempimenti	26
Art. 42	Amministrazione del Tempio Sacratio	27

TITOLO V

DISCIPLINA

Art. 43	Controversie	28
Art. 44	Cause di Provvedimenti disciplinari	28
Art. 45	Provvedimenti disciplinari	28
Art. 46	Competenze sulle sanzioni	28
Art. 47	Reclami gerarchici	29

TITOLO VI

INSEGNE. RADUNI. UNIFORME SOCIALE.

Art. 48	Insegne	31
Art. 49	Raduni Nazionali, Interregionali e Regionali	31
Art. 50	Copricapo, bavero e distintivo sociale	31

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E REGOLAMENTARI

Art. 51	Modifiche dello Statuto	33
Art. 52	Scioglimento dell'A.N.A.C.	33
Art. 53	Principi Generali di Riferimento	33
Art. 54	Approvazione del presente Statuto	33

TITOLO I

ORIGINI E SCOPI FESTA DELL'ASSOCIAZIONE CARATTERI E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

ART. 1

Origini e carattere sociale

L'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (d'ora in avanti A.N.A.C.), fondata nell'anno 1921 a Milano e riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo del Governo in data 10 febbraio 1943 ai sensi e per gli effetti del Regio decreto - legge 18 ottobre 1934, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934, n. 2244, ha sede in Roma ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo ai sensi del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 al n. XXXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXXX.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa esclusivamente per il controllo dell'impiego dei contributi finanziari eventualmente ricevuti da tale Amministrazione.

L'A.N.A.C. è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro, è inserita nell'elenco delle Associazioni di cui all'articolo 941 (comma 1 – lettera oo) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e persegue le finalità di cui all'articolo 937 del citato d.P.R. n. 90 del 2010 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come meglio specificato nel successivo articolo 2. Di essa fanno parte collettivamente i corpi attivi dell'Arma stessa, nelle sue varie specialità.

L'A.N.A.C. è un Ente del Terzo Settore ed opera quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'Art. 35 del D Lgs 117/2017. La denominazione della associazione è “**Associazione Nazionale Arma di Cavalleria – Associazione di Promozione Sociale**” e l'acronimo è “**A.N.A.C. – APS**”.

ART. 2

Scopi e Finalità

L'A.N.A.C. persegue le seguenti finalità:

- a. in applicazione dell'articolo 937 del d.P.R. n. 90/2010:
 - (1) custodire ed esaltare il culto delle glorie militari ed equestri dell'Arma e dei Cavalieri caduti nell'adempimento del dovere
 - (2) vivificare lo spirito di Corpo ed esaltare i valori che contraddistinguono il concetto di “cavaliere” nell'immaginario collettivo - la virtù, la difesa dei deboli e dei bisognosi, la verità, la lotta contro coloro che venivano giudicati malvagi e gli oppressori, l'onore, il coraggio, la lealtà, la fedeltà, la clemenza e il rispetto – qualità umane che sono espressione di un modo di vita e di un atteggiamento spirituale che hanno per unica meta il bene nazionale;
 - (3) assistere moralmente e materialmente i soci bisognosi e le loro famiglie;
 - (4) sviluppare rapporti di collaborazione con le altre analoghe Associazioni previste dall'articolo 941 del d.P.R. n. 90/2010;

- b. in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017:
- (1) promuovere e condurre attività di educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (comma 1, lettera d) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017);
 - (2) organizzare e gestire attività storico-culturali, incluse iniziative editoriali per integrare i programmi formativi a favore degli studenti (comma 1, lettere i) ed l) dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017);
 - (3) collaborare con l'Esercito Italiano con il precipuo scopo di tenere vive le tradizioni equestri mantenendo e favorendo l'addestramento ippico nell'ambito militare ed attendendo di pari passo alla conservazione delle prestigiose strutture equestri tradizionalmente legate alla storia della Cavalleria italiana (comma 1, lettera t) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017);
 - (4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (comma 1, lettera u) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017);
 - (5) diffondere i sentimenti d'amore e fedeltà alla Patria, sintesi dei valori che hanno costituito e mantengono unita la Nazione, e sostenere la cultura della legalità e della pace tra i popoli (comma 1, lettera v) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017);
 - (6) concorrere in attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (comma 1, lettera y) dell'art. 5 D. Lgs 117/2017);
 - (7) concorrere alla riqualificazione e conservazione di beni pubblici di interesse storico (comma 1, lettera z) dell'art. 5 del D.Lgs n.117/2017).

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'A.N.A.C. si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni personali e gratuite dei propri soci.

ART. 3

Festa dell'A.N.A.C.

La festa dell'A.N.A.C. è fissata al **23 aprile**, ricorrenza di San Giorgio, Patrono dei Cavalieri d'Italia.

Il 30 ottobre si celebra la festa dell'Arma di Cavalleria.

ART. 4

Caratteri e durata delle cariche sociali

Al fine di perseguire gli scopi sociali l'A.N.A.C. adotta una struttura organizzativa articolata a livello nazionale, regionale e locale. I vari livelli sono tra loro legati da dipendenza funzionale.

Tutte le **cariche sociali** sono riservate ai Soci e sono elettive, salvo i casi speciali previsti dai successivi artt. 23 lett. a), 27 e 36 c. 2. I requisiti richiesti per concorrere all'elezione per talune cariche hanno il mero scopo di assicurare preventivamente la idoneità dei candidati. I soli Revisori dei Conti, vista la specificità delle loro attribuzioni, possono anche non essere Soci A.N.A.C., ma devono comunque essere in possesso di adeguati requisiti.

Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte anche dai soci che non siano militari di Cavalleria, ad eccezione di quelle di Presidente e di Vice Presidente Nazionale, di Presidente del

Collegio Nazionale dei Probiviri e di Consigliere Nazionale, destinate unicamente a militari di Cavalleria.

In casi eccezionali e previa autorizzazione del Presidente Nazionale, su proposta del Consigliere Nazionale competente per territorio, i Militari in servizio possono ricoprire la carica di Presidente di Sezione.

Le cariche sociali di Presidente Nazionale, Vice Presidente Nazionale elettivo, Consigliere Nazionale, Segretario Generale, Vice Segretario Generale sono attribuite a Soci iscritti all'A.N.A.C. ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo deroga approvata dal Consiglio Nazionale.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni solari, per cui scadono al 31 dicembre di ogni quadriennio; oltre tale limite i titolari delle cariche stesse rimangono in carica per le pratiche di ordinaria amministrazione sino alle nuove elezioni, che debbono avvenire come stabilito nel **“Regolamento di attuazione dello Statuto”** e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Alle elezioni, da effettuarsi esclusivamente con votazione segreta, partecipano tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui termina il mandato quadriennale conferito alle cariche sociali, desunti dal Libro dei Soci tenuto aggiornato dalla Presidenza Nazionale A.N.A.C. .

Le cariche sociali non sono retribuite.

Su proposta del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale può assegnare una indennità, a titolo di rimborso spese ai Consiglieri Nazionali, al Segretario Generale ed all'eventuale Vice Segretario Generale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La Presidenza Nazionale, per l'espletamento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera volontaria dei propri associati, ai quali potrà corrispondere solamente un concorso alle spese, nella forma e nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

§ § § § § § § § § §

TITOLO II

SOCI ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 5

Può fare parte dell'ANAC

Possono far parte dell'A.N.A.C. gli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Cavalieri che hanno prestato o prestano servizio nell'Arma di Cavalleria e coloro che, pur non avendo prestato servizio nell'Arma di Cavalleria, ne condividono gli ideali e ne rispettano la storia e le tradizioni.

ART. 6

Non può fare parte dell'A.N.A.C.

Non può far parte dell'ANAC chiunque abbia **precedenti penali** per delitti non colposi militari o comuni o, se Militare, sia stato colpito da:

- a) cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
- b) perdita del grado per rimozione

Ove il Socio venisse condannato penalmente o colpito da grave provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione inoltrerà al Presidente Nazionale la proposta di espulsione dall'A.N.A.C., secondo le disposizioni dell'art. 44.

Non può più far parte dell'A.N.A.C. il Socio (quale che siano state le cariche rivestite) che sia stato espulso con decisione definitiva del Consiglio Nazionale passata in giudicato o che sia stato ritenuto autore di colpa grave comportante l'espulsione anche se l'espulsione non gli sia stata notificata in quanto dimissionario prima della conclusione dell'iter previsto dal successivo art. 44.

ART. 7

Classificazione dei Soci

I Soci si distinguono in:

- a) **Soci ad memoriam:** i Cavalieri morti in guerra o per causa di guerra o in missione di pace;
- b) **Soci ad honorem:** (non soggetti al pagamento della quota sociale annua) i Cavalieri decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare e medaglia d'oro al Valor Civile, dell'Ordine Militare di Savoia o d'Italia; i Cavalieri grandi invalidi di guerra; i genitori, la vedova, i figli, i fratelli, i nipoti dei Cavalieri deceduti di cui alla precedente lettera a);
- c) **Soci vitalizi:** i Cavalieri in servizio od in congedo che abbiano versato un contributo pari almeno a quaranta volte la quota sociale annuale stabilita per i soci ordinari;
- d) **Soci ordinari:** (soggetti al pagamento della quota sociale annua) i militari in servizio ed in congedo di cui al precedente art. 5, le loro vedove ed orfani; coloro che non appartennero o non appartengono all'Arma di Cavalleria ma ne condividono gli ideali e ne rispettano la storia e le tradizioni.

- e) **Soci sostenitori:** i Soci che paghino una quota sociale annua non inferiore a tre volte quella versata dai Soci ordinari;
 - f) **Soci onorari:** vedi al successivo art. 12;
 - g) **Soci benemeriti:** vedi al successivo art. 12;
- I Soci ad honorem non hanno diritto di voto.

ART. 8

Domanda d'iscrizione all'A.N.A.C.

La **domanda di iscrizione** viene presentata dall'interessato, utilizzando uno specifico modulo, di norma presso la Sezione A.N.A.C. nella cui giurisdizione territoriale abitualmente dimora. È tuttavia possibile chiedere di essere iscritti presso qualunque altra Sezione A.N.A.C., indipendentemente dai vincoli territoriali, ove l'aspirante Socio si orienti in tal senso, **così come è ammessa l'iscrizione a più Sezioni, purché sia rispettato il principio "un socio un voto" con le modalità e come** definito nel Regolamento di Attuazione.

L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Ove la domanda venga respinta, l'interessato può inoltrare ricorso per via gerarchica al Presidente Nazionale, con le modalità previste nel Regolamento di Attuazione.

Per le Sezioni all'estero, i ricorsi vanno inviati direttamente al Presidente Nazionale.

ART. 9

Diritti dei Soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di:

- (1) frequentare i locali sociali;
- (2) godere dei benefici connessi alla loro qualità di Soci;
- (3) partecipare alle assemblee;
- (4) votare direttamente o per delega alle assemblee, e per la nomina degli organi dell'A.N.A.C.;
- (5) votare, direttamente o per delega, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- (6) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'A.N.A.C.;
- (7) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- (8) partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi dalla stessa offerti;
- (9) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e concorrere alla loro formazione;
- (10) conoscere l'Ordine del Giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- (11) chiedere il consiglio e l'assistenza dell'A.N.A.C. su questioni connesse con la propria posizione militare;
- (12) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In proposito, vale la disciplina di cui al successivo articolo 13.

I militari in attività di servizio esercitano tutti i diritti connessi alla qualità di socio, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4 in merito all'assunzione di cariche sociali.

ART. 10

Doveri dei Soci

È dovere di tutti i Soci:

- (1) rispettare e far rispettare lo Statuto e tutte le direttive emanate dai competenti organi sociali;
- (2) contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati, la propria opera per il conseguimento delle finalità sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 in materia di rimborso spese;
- (3) partecipare, salvo casi di materiale impedimento, alle assemblee ed alle manifestazioni o raduni indetti dalla Sezione A.N.A.C. a cui appartiene, dal competente Consigliere Nazionale o dalla Presidenza Nazionale dell'A.N.A.C.;
- (4) versare puntualmente alla propria Sezione A.N.A.C. la quota associativa annuale, a concreta testimonianza della propria volontà di far parte del sodalizio.

ART. 11

Concessione di Titoli da parte del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale, su proposta dei Vice Presidenti Nazionali o dei Consiglieri Nazionali e sentiti in merito i Vice Presidenti Nazionali, può conferire a coloro che abbiano acquisito altissime o particolari benemeritenze nei confronti dell'A.N.A.C. - anche non Soci -, previo assenso del Consiglio Nazionale - il titolo di "**Cavaliere D'Onore**".

Il Presidente Nazionale, su proposta dei Vice Presidenti Nazionali o dei Consiglieri Nazionali e sentiti in merito i Vice Presidenti Nazionali, può conferire il titolo di "**Cavaliere Benemerito**" ai Soci che si siano particolarmente distinti nel disimpegno delle cariche sociali od in altre attività a favore dell'A.N.A.C.. Per le Sezioni all'estero le proposte sono trasmesse direttamente dal loro Presidente alla Presidenza Nazionale.

Con la medesima procedura, qualora venissero meno i presupposti ed i requisiti della concessione dei titoli, essi potranno essere revocati.

ART. 12

Concessione di Titoli da parte del Presidente di Sezione

I Presidenti di Sezione, previo parere favorevole del Consigliere Nazionale competente per territorio, possono conferire il titolo di "**Socio Benemerito**" ai Soci che con specifiche azioni abbiano contribuito al maggior prestigio ed al potenziamento della Sezione o si siano distinti per particolari attività.

I Presidenti di Sezione, previo parere favorevole del Consigliere Nazionale competente per territorio, possono altresì conferire il titolo di "**Socio Onorario**" ad Autorità militari, civili e religiose che abbiano diretta interazione con la Sezione medesima, limitatamente al periodo in cui l'Autorità militare o civile svolge il suo mandato.

I Presidenti di Sezione possono inoltre conferire il medesimo titolo di "**Socio Onorario**" anche ai Cavalieri titolari di Decorazioni al Valor Militare diverse dall'Ordine Militare di Savoia o d'Italia e dalla Medaglia d'Oro al V.M. (Medaglia d'Argento, Medaglia di Bronzo e Croce di Guerra). Ove

i Cavalieri titolari della Decorazione fossero deceduti, lo stesso titolo di “Socio Onorario” può essere conferito ai loro genitori, vedove o vedovi, figli, fratelli e nipoti viventi.

La quota sociale dei Soci Onorari è a carico della Sezione di appartenenza.

Con la medesima procedura, qualora venissero meno i presupposti ed i requisiti della concessione dei titoli, essi potranno essere revocati.

ART. 13

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio **si perde** per:

- dimissioni;
- morosità (è moroso – e quindi non fa più parte dell’A.N.A.C. – il Socio che non abbia versato la quota associativa per due anni solari consecutivi, fatta salva la facoltà del Presidente di Sezione di valutare l’eventuale sospensione del provvedimento a fronte del contestuale pagamento delle quote arretrate).
- espulsione.

Con la perdita della qualifica di Socio si decade, parimenti, dalle eventuali cariche sociali e cariche onorifiche associative possedute.

§ § § § § § § § § §

TITOLO III

ORGANI DELL'A.N.A.C. E RELATIVE COMPETENZE

ART. 14

Organi dell'A.N.A.C.

Gli **Organi dell'A.N.A.C.** sono:

- Assemblea Generale;
- Consiglio Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Consiglieri Nazionali;
- Sezioni;
- Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Struttura di Coordinamento delle Attività Equestri;
- Tempio Sacratio della Cavalleria Italiana;
- Rivista di Cavalleria.

ART. 15

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, per la particolare struttura dell'A.N.A.C. decentrata sul territorio, si identifica nella somma delle singole Assemblee di Sezione chiamate ad assolvere i compiti istituzionali.

Pertanto, il **Consiglio Nazionale**, quale espressione rappresentativa dell'Assemblea Generale associativa, è il massimo organo deliberativo dell'A.N.A.C. che definisce e realizza in sede nazionale le finalità e gli scopi dell'A.N.A.C..

ART. 16

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale, che si riunisce in seduta plenaria e in seduta ristretta, quando si riunisce in seduta ristretta è composto da:

- a) Presidente Nazionale;
- b) cinque Vice Presidenti Nazionali;
- c) un Consigliere Nazionale per ogni Regione (eccezionalmente anche più Regioni) associativamente attiva;
- d) Ispettore dell'Arma di Cavalleria/Comandante della Scuola di Cavalleria;

Quando il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta plenaria, sono presenti anche, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto:

- e) Presidenti Nazionali Onorari ed Emeriti, ove siano stati nominati;

- f) Past Presidents Nazionali;
- g) eventuali Consiglieri Nazionali Onorari;
- h) Revisori dei Conti;
- i) Proviviri Effettivi;
- j) Priore e/o Vice Priore del Tempio Sacratio della Cavalleria italiana;
- k) Direttore Responsabile della “Rivista di Cavalleria”;
- l) Direttore del Museo Storico della Cavalleria.

Il Segretario Generale ed eventuale Vice Segretario Generale, pur non facendo parte del Consiglio Nazionale, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il Presidente Nazionale può invitare alle riunioni plenarie di volta in volta quanti altri, a suo giudizio, possono concorrere alla trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 17

Competenze del Consiglio Nazionale

Sono di specifica **competenza del Consiglio Nazionale**:

- a) l’elezione di un Presidente Onorario, scelto fra gli appartenenti all’Arma di Cavalleria in virtù di sue particolari benemeritenze nei confronti dell’Arma stessa o dell’A.N.A.C., su proposta del Presidente Nazionale o di un membro del Consiglio Nazionale con diritto di voto;
- b) l’attribuzione del titolo di Presidente Emerito al Presidente che abbia terminato il suo mandato, su proposta del Presidente Nazionale e di almeno un membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale;
- c) l’attribuzione del titolo di Past President ai Presidenti Nazionali che abbiano terminato il proprio mandato prima della scadenza naturale;
- d) l’elezione di quattro dei cinque Vice Presidenti Nazionali – quello per il Nord, quello per il Centro, quello per il Sud e quello per il coordinamento delle attività equestri – su proposta del Presidente Nazionale;
- e) l’elezione a Vice Presidente Nazionale del Decano dei Cavalieri in Servizio, su proposta del Presidente Nazionale;
- f) la nomina di eventuali Consiglieri Onorari, su proposta del Presidente Nazionale;
- g) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Presidente Nazionale;
- h) l’elezione del Collegio Nazionale dei Proviviri, su proposta del Presidente Nazionale;
- i) la nomina del Direttore Responsabile della Rivista di Cavalleria e del Priore del Tempio Sacratio della Cavalleria, su proposta del Presidente Nazionale;
- j) le proposte di modifiche da apportare allo Statuto;
- k) l’emanazione di regolamenti relativi a materie specifiche, od esplicativi ed integrativi delle norme statutarie;
- l) l’esame e l’approvazione della relazione previsionale di spesa e del bilancio consuntivo dell’A.N.A.C.;
- m) l’applicazione di eventuali provvedimenti intesi ad anticipare la cessazione dalla carica di Presidente Nazionale, di Vice Presidente Nazionale, di Consigliere Nazionale e degli Organi che fanno capo alla Presidenza Nazionale;
- n) l’accettazione delle eventuali dimissioni del Presidente Nazionale e dei titolari di tutte le predette cariche sociali;
- o) la ratifica dell’autorizzazione concessa dal Presidente Nazionale per la costituzione di una nuova Sezione;
- p) lo scioglimento di una Sezione A.N.A.C. che si dimostri per oltre un anno inattiva, su proposta del Presidente Nazionale o del Consigliere Nazionale competente per territorio;

- q) l'assegnazione di una indennità, a titolo di rimborso spese, ai Consiglieri Nazionali, al Segretario Generale ed all'eventuale Vice Segretario Generale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, su proposta del Presidente Nazionale;
- r) la corresponsione di un concorso alle spese ai Soci che prestino volontariamente la propria opera per l'espletamento delle attività della Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- s) la determinazione dell'entità minima della quota associativa annua e, su proposta del Direttore Responsabile, dell'importo dell'abbonamento annuo alla Rivista di Cavalleria.;
- t) la nomina annuale del Comitato Editoriale della "Rivista di Cavalleria";
- u) decisioni relative a tutto quanto non espressamente indicato dal presente articolo.

ART. 18

Riunioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale viene convocato quando ritenuto necessario dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente Nazionale che ne faccia le veci. Deve essere comunque convocato in seduta plenaria almeno una volta all'anno, entro il 10 maggio, e in seduta ristretta almeno una volta nell'arco dell'anno. Deve inoltre essere convocato – in seduta plenaria o in seduta ristretta – dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente che ne faccia le veci, dietro richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

In casi di particolare urgenza il Presidente Nazionale ha la facoltà di adottare le decisioni necessarie, che diventano immediatamente esecutive, ma dovranno poi essere ratificate dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile o per via telematica.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se sono presenti il Presidente Nazionale – o in sua assenza almeno uno dei Vice Presidenti Nazionali elettivi – ed almeno la metà più uno dei Consiglieri Nazionali. In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione, il Consigliere Nazionale può farsi sostituire, con delega scritta, dal proprio Vice Consigliere Nazionale, ove nominato, o dal Vice Presidente Nazionale elettivo di riferimento, o può far pervenire una “memoria” sugli argomenti all'Ordine del Giorno. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide ove vengano approvate a maggioranza semplice, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 51. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale o del Vice Presidente Nazionale che ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono risultare dal libro dei verbali, compilato e tenuto aggiornato a cura del Segretario Generale. Esse devono essere trasmesse in copia ai Consiglieri Nazionali che le renderanno note ai rispettivi Presidenti di Sezione secondo le loro valutazioni.

ART. 19

La Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è così costituita:

1. **Direzione di Presidenza**, composta da:
 - a) Presidente Nazionale;
 - b) Vice Presidenti Nazionali per il Nord, Centro e Sud;
 - c) Vice Presidente Nazionale coordinatore della attività equestri.

Essa si riunisce per motivi urgenti ed ha poteri decisionali nei limiti conferiti dallo Statuto al Presidente Nazionale.

2. **Comitato di Presidenza**, composto da:

- a. Presidente Nazionale;
- b. Vice Presidenti Nazionali per il Nord, Centro e Sud;
- c. Vice Presidente Nazionale coordinatore delle attività equestri;
- d. Direttore della –Rivista di Cavalleria;
- e. Priore del Tempio Sacratio della Cavalleria;
- f. Segretario Generale;
- g. Eventuale Vice Segretario Generale.

E' convocato dalla Direzione di Presidenza tutte le volte che essa lo ritenga opportuno.

Restano invariate le competenze del Consiglio Nazionale come stabilito dall'art. 17 dello Statuto.

La Presidenza Nazionale agisce quale Organo di Amministrazione ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 117/2017.

ART. 20

Il Presidente Nazionale

Il **Presidente Nazionale** è scelto tra i Militari di ogni ordine e grado in ausiliaria, riserva o congedo assoluto che provengano dall'Arma di Cavalleria e che presentino la propria candidatura nei tempi e nei modi stabiliti (così come descritto nel Regolamento di Attuazione). È eletto da tutti i Soci con diritto di voto.

Una commissione, della quale non potrà far parte alcun candidato, costituita da:

- **Presidente:** Presidente Nazionale A.N.A.C. o uno dei Vice Presidenti Nazionali A.N.A.C. elettivi;
- **Membri:** Past Presidents A.N.A.C., Vice Presidenti Nazionali A.N.A.C. elettivi, il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri o un suo delegato;
- **Segretario** senza diritto di voto: il Segretario Generale A.N.A.C.,

valuterà le candidature ed inoltrerà ai Consiglieri Nazionali ed ai Presidenti di Sezione l'elenco completo delle candidature che riterrà rispondenti a criteri consoni agli scopi dell'A.N.A.C..

Il Presidente Nazionale non può detenere od assumere incarichi politici. L'eventuale cumulabilità della carica di Presidente Nazionale con altre cariche pubbliche deve essere sottoposta all'approvazione preventiva del Consiglio Nazionale.

Ove il Presidente Nazionale non risieda a Roma è opportuno vi risieda almeno uno dei tre Vice Presidenti Nazionali elettivi, che viene nominato Vice Presidente Vicario.

Il Presidente Nazionale è eleggibile per non più di due volte consecutive, salvo deroga approvata dal Consiglio Nazionale.

ART. 21

Compiti del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione, rappresenta ufficialmente l'Associazione e vigila sull'esatta e completa applicazione delle norme del presente Statuto.

Ha facoltà di esonerare temporaneamente le Sezioni che abbiano comprovate difficoltà finanziarie dai versamenti previsti dai successivi artt. 40 e 41 alla Presidenza Nazionale, sottoponendo tali esoneri all'approvazione del Consiglio Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla data nella quale ha accordato gli esoneri stessi.

Il Presidente Nazionale firma ogni atto e documento della Presidenza Nazionale dell'Associazione. Può delegare la firma ad uno dei Vice Presidenti Nazionali.

Nell'ambito delle direttive e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale dirige, disciplina, coordina e controlla tutta l'attività dell'Associazione, avvalendosi dell'opera dei Vice Presidenti Nazionali e, in campo regionale, dei Consiglieri Nazionali competenti per territorio. I provvedimenti che ne conseguono hanno carattere esecutivo.

Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale, deferisce al Collegio Nazionale dei Probiviri tutte le questioni che giudica di competenza di tale Organo e adotta i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 45.

Il Presidente Nazionale decide in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d) del successivo art. 45 ed ai reclami gerarchici contro le decisioni dei Consiglieri Nazionali.

Il Presidente Nazionale mantiene i contatti con il Ministero della Difesa, con lo Stato Maggiore della Difesa, con lo Stato Maggiore dell'Esercito, e con le altre Associazioni d'Arma, con tutti i Comandi e Reparti di Cavalleria e con tutti gli altri Enti istituzionali di interesse dell'Associazione.

In caso di assenza temporanea, delega a sostituirlo uno dei tre Vice Presidenti Nazionali elettivi, salvo che non sia stato nominato un Vice Presidente Nazionale Vicario.

In caso di dimissioni, di provvedimenti di revoca del mandato deliberati dal Consiglio Nazionale, o qualora l'assenza del Presidente Nazionale dovesse protrarsi per più di sei mesi, il Vice Presidente Nazionale con funzioni di Presidente organizza le elezioni del nuovo Presidente Nazionale, il cui mandato scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

ART. 22

I Vice Presidenti Nazionali

I **Vice Presidenti Nazionali** sono cinque, scelti tra i Militari di ogni ordine e grado in aspettativa riduzione quadri (ARQ), ausiliaria, riserva o congedo assoluto che provengano dall'Arma di Cavalleria. Essi sono eletti dai Consiglieri Nazionali su proposta del Presidente Nazionale.

Di essi:

- a) il Vice Presidente Nazionale per il **Nord**, il Vice Presidente Nazionale per il **Centro**, ed il Vice Presidente Nazionale per il **Sud** hanno il compito di coadiuvare l'operato del Presidente Nazionale svolgendo, in particolare, azione propulsiva di coordinamento e controllo nell'area geografica di loro competenza.
Uno dei tre Vice Presidenti Nazionali (nord, centro, sud) sostituisce il Presidente Nazionale in caso di sua temporanea assenza ed organizza le elezioni del nuovo Presidente Nazionale in caso di decadenza anticipata di quello in carica, come stabilito dal precedente art. 21;
- b) il Coordinatore Nazionale delegato dal Presidente Nazionale all'attività equestre svolge le funzioni di cui al successivo Art. 25;
- c) il Decano dei Cavalieri in servizio è di diritto eletto Vice Presidente Nazionale.

In caso di dimissioni, di provvedimenti di revoca del mandato deliberati dal Consiglio Nazionale o dal Presidente Nazionale nell'ambito delle rispettive competenze, o qualora l'assenza dei Vice Presidenti Nazionali dovesse protrarsi per più di quattro mesi, il Presidente Nazionale convoca entro sei mesi dall'evento il Consiglio Nazionale per procedere all'elezione del nuovo o dei nuovi Vice Presidenti Nazionali elettivi, ovvero provvede a proporre il nuovo Vice Presidente responsabile del coordinamento delle Attività Equestri. In entrambe i casi il mandato dei nuovi Vice Presidenti scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato dei loro predecessori.

ART. 23

I Consiglieri Nazionali

I **Consiglieri Nazionali** sono scelti tra i Militari di ogni ordine e grado in aspettativa riduzione quadri (ARQ), in ausiliaria, riserva o congedo assoluto che provengano dall'Arma di Cavalleria e che presentino la propria candidatura nei tempi e nei modi stabiliti.

I Consiglieri Nazionali, data la struttura territoriale dell'A.N.A.C. fondata sulle Sezioni, vengono eletti da tutti i Soci con diritto di voto appartenenti alle Sezioni regolarmente costituite nel territorio di rispettiva giurisdizione.

Il Presidente Nazionale propone, inoltre, alla votazione del Consiglio Nazionale, il titolare del seguente incarico di Comando:

- Ispettore dell'Arma di Cavalleria/Comandante della Scuola di Cavalleria;

Ciascun Consigliere Nazionale, nell'ambito della propria regione:

- sovrintende alle attività delle Sezioni comprese nella propria giurisdizione territoriale, svolgendo azione di indirizzo, coordinamento e controllo;
- sostiene le Sezioni con maggiori difficoltà operative;
- propone al Presidente Nazionale la costituzione di nuove Sezioni nell'ambito del territorio di competenza;
- promuove tutte le iniziative volte a conseguire le finalità dell'A.N.A.C.;
- mantiene i contatti con le locali Autorità civili, religiose e militari;
- visita almeno semestralmente le singole Sezioni, partecipando anche – se le circostanze lo richiedono – alle loro Assemblee di Sezione o alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione;
- invia al Presidente Nazionale, entro il 31 del mese di marzo di ogni anno una breve relazione sull'efficienza e la vitalità delle singole Sezioni della propria giurisdizione territoriale, nonché sull'attività personalmente svolta nell'anno sociale concluso.

I Consiglieri Nazionali elettivi, nell'espletamento delle loro funzioni sul territorio di giurisdizione e nei contatti con le locali Autorità, assumono il ruolo di Presidenti Regionali A.N.A.C..

I Consiglieri Nazionali possono essere eccezionalmente autorizzati dal Presidente Nazionale a ricoprire anche la carica di Presidente di Sezione, ove specifiche situazioni locali non consentano altra soluzione.

In caso di dimissioni, di provvedimenti di revoca del mandato deliberati dal Consiglio Nazionale o dal Presidente Nazionale nell'ambito delle rispettive competenze, o qualora l'assenza di un Consigliere Nazionale dovesse protrarsi per più di quattro mesi, il Presidente Nazionale promuove al più presto l'elezione del nuovo Consigliere Nazionale elettivo. Il mandato del nuovo

Consigliere Nazionale elettivo scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Qualora, entro sei mesi dalla decadenza di un Consigliere Nazionale, non sia stato possibile procedere alle regolari elezioni di un suo successore, il Presidente Nazionale ha la facoltà di nominare un Commissario Straordinario – che avrà le stesse facoltà del Consigliere Nazionale ed il cui mandato non potrà superare la durata di un anno – con il compito precipuo di superare la fase dell'emergenza ed indire regolari elezioni per la carica di Consigliere Nazionale.

Il Presidente Nazionale ha altresì la facoltà di nominare un Commissario Straordinario in quelle Regioni nelle quali si verificano situazioni di particolare gravità non altrimenti fronteggiabili ed in quelle Regioni ove l'A.N.A.C. non sia adeguatamente presente.

Ogni Consigliere Nazionale può proporre al Presidente Nazionale la nomina di un Vice Consigliere, da lui scelto tra i Soci della Regione, indipendentemente dalle cariche sociali dallo stesso rivestite. Il Vice Consigliere opererà secondo le direttive del Consigliere Nazionale e potrà sostituirlo, per delega, nel caso di temporanea assenza o di indisponibilità.

Ogni Consigliere Nazionale può proporre al Presidente Nazionale la nomina di un Vice Consigliere, da lui scelto tra i Soci della Regione, in possesso degli stessi requisiti di eleggibilità previsti per il Consigliere Nazionale, indipendentemente dalle cariche sociali dallo stesso rivestite. Il Vice Consigliere opererà secondo le direttive del Consigliere Nazionale e potrà sostituirlo, per delega, nel caso di temporanea assenza o di indisponibilità

ART. 24

La Rivista di Cavalleria

La Presidenza Nazionale cura la pubblicazione della "Rivista di Cavalleria", organo di studio e di informazione sulla storia, le tradizioni ed il retaggio dell'Arma di Cavalleria e delle sue unità, palestra di pensiero per tutto ciò che attiene alla storia ed alla pratica delle discipline equestri, fonte di aggiornate informazioni sull'attività e sulla vita dell'Associazione, dei Comandi e delle unità di Cavalleria e su altri temi di interesse.

La "Rivista di Cavalleria", che è anche l'organo ufficiale della Presidenza Nazionale, viene distribuita per abbonamento.

Un limitato numero di copie viene inviato, a cura della Presidenza Nazionale, ad Autorità Militari e Civili di interesse dell'Associazione, al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria e – sulla base del principio di reciprocità – alle Presidenze Nazionali delle altre Associazioni d'Arma e Combattentistiche.

È fatto obbligo alle Sezioni A.N.A.C. di contrarre e rinnovare un proprio abbonamento annuale alla "Rivista di Cavalleria".

ART. 25

Il Coordinamento delle Attività Equestri

La struttura di Coordinamento dell'Attività Equestre, diretta dal Vice Presidente Nazionale ad essa delegato, organizza e coordina le attività equestri dell'A.N.A.C. e, in base al Protocollo d'Intesa stipulato con lo Stato Maggiore dell'Esercito, i rapporti e le attività con gli Enti militari di interesse, i Centri Ippici Militari e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Il Vice Presidente Nazionale propone per la preventiva approvazione al Consiglio Nazionale le nuove modifiche al Protocollo d'intesa ed eventuali nuove strategie operative da presentare successivamente allo SME.

ART. 26

Il Tempio Sacrario della Cavalleria

Il **Tempio Sacrario della Cavalleria** sito in Voghera, in un immobile concesso all'A.N.A.C. in uso gratuito e perpetuo dal Comune di Voghera, è retto da un **Priorato del Tempio**, di cui fanno parte:

- a) **Priore**, scelto fra il personale in quiescenza proveniente dall'Arma di Cavalleria o – in via subordinata – fra personalità di adeguato livello che abbiano sempre dimostrato uno spiccato attaccamento all'Arma di Cavalleria. Il Priore viene eletto dal Consiglio Nazionale A.N.A.C. su proposta del Presidente Nazionale;
- b) **Vice Priore**, nominato dal Presidente Nazionale A.N.A.C. su proposta del Priore;
- c) **Cancelliere - Tesoriere**, nominato dal Priore;
- d) **Rappresentante dei Patroni e delle Patronesse**.

Il Priorato – con la medesima composizione – costituisce anche Giunta Esecutiva, con specifica competenza sull'amministrazione ordinaria e sull'attività operativa del Tempio, sulla base delle indicazioni fornite dal **Consiglio Generale del Tempio**, costituito da:

- a) Presidente Nazionale A.N.A.C., che può farsi rappresentare da uno dei Vice Presidenti Nazionali elettivi o dal Consigliere A.N.A.C. per la Lombardia;
- b) Consigliere Nazionale A.N.A.C. per la Lombardia;
- c) Giunta Esecutiva;
- d) Sindaco di Voghera, in qualità di osservatore.

Al Consiglio Generale compete:

- predisporre in linea di massima il programma annuale della vita spirituale ed organizzativa del Tempio;
- accettare donazioni, sussidi, eredità e legati;
- approvare il bilancio consuntivo ed il conto previsionale di spesa;
- dare direttive generali per l'amministrazione e l'organizzazione del Tempio.

Il Priore ha dipendenza diretta dal Presidente Nazionale e dispone in autonomia per l'ordinaria amministrazione, con l'assistenza della Giunta Esecutiva.

Tutti gli atti ordinari del Priorato sono sottoposti al controllo ed alla approvazione del Presidente Nazionale; quelli a carattere straordinario, del Consiglio Nazionale.

Stante la peculiarità e singolarità del Tempio nell'ambito dell'A.N.A.C., tutte le sue attività sono regolate da uno specifico Statuto in linea con lo Statuto A.N.A.C., redatto dal Priorato ed approvato dal Presidente Nazionale A.N.A.C.. Gli aspetti amministrativi e gestionali sono regolati dalle deliberazioni del Consiglio Generale.

ART. 27

Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale

Il **Segretario Generale** e l'eventuale Vice Segretario Generale sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, che li sceglie tra i Soci residenti a Roma.

Il Segretario Generale, che è il capo dell'Ufficio Segreteria della Presidenza Nazionale, coadiuva il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali nell'espletamento delle loro funzioni, tiene la contabilità ed è amministratore generale.

Iscrive di iniziativa, nel Libro dei Soci, il Presidente Onorario ed i militari in servizio titolari delle cariche sociali di Decano e di Consigliere Nazionale.

È coadiuvato e sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Segretario Generale, ove questi sia stato nominato.

ART. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dai Consiglieri Nazionali in sede di Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera quale **Organo di controllo** ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Esso è composto da tre Revisori dei Conti Effettivi e due Revisori dei Conti Supplenti, non necessariamente Soci A.N.A.C.. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Almeno uno dei Revisori Effettivi ed uno dei Supplenti devono essere residenti a Roma.

I Revisori dei Conti Effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto, possono farsi sostituire dai Revisori Supplenti e non possono ricoprire altre cariche non onorifiche.

Ove un Revisore dei Conti Effettivo cessasse per qualche ragione dalla carica prima della scadenza del mandato, gli subentra il Revisore Supplente che segue nella graduatoria dell'elezione, il quale, a sua volta, sarà sostituito – sempre su proposta del Presidente Nazionale – nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale. Il mandato dei nuovi Revisori dei Conti scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato dei loro predecessori.

I Revisori dei Conti controllano l'amministrazione dell'A.N.A.C., vigilando sull'esatta applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri amministrativi e dei documenti contabili; esaminano i reclami gerarchici avanzati dalle Sezioni A.N.A.C. contro i provvedimenti di natura amministrativa presi dalla Presidenza Nazionale ed esprimono su di essi un motivato parere, sulla base del quale il Consiglio Nazionale prenderà le opportune decisioni.

I Revisori dei Conti accertano almeno ogni tre mesi la situazione patrimoniale e di cassa della Presidenza Nazionale; revisionano la relazione previsionale di spesa ed il bilancio consuntivo, riferendo, per iscritto, al Consiglio Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le relazioni e gli atti dei Revisori dei Conti devono risultare da apposito libro dei verbali, depositato presso l'Ufficio del Presidente Nazionale e tenuto a cura del più anziano di quelli che, tra di loro, sono iscritti allo specifico Ordine Professionale.

ART. 29

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il **Collegio Nazionale dei Probiviri** è organo consultivo del Consiglio Nazionale A.N.A.C. e del Presidente Nazionale.

Esso è composto da:

- un Presidente;
- due Probiviri Effettivi;
- due Probiviri Supplenti,

tutti scelti tra i Soci in possesso di particolari requisiti e possibilmente residenti a Roma.

Il suo Presidente ed i suoi membri, proposti dal Presidente Nazionale sulla base delle candidature pervenute nei tempi e nei modi stabiliti, vengono eletti a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio Nazionale A.N.A.C. in sede di Consiglio Nazionale.

I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire altre e diverse cariche sociali non onorifiche.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri ed i Probiviri Effettivi (che possono farsi sostituire dai Supplenti) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Ove un Membro Effettivo del Collegio cessasse per qualche ragione dalla carica prima della scadenza del mandato, gli subentra il Membro Supplente più anziano, il quale, a sua volta, sarà sostituito nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale. Il mandato dei nuovi Probiviri scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato dei loro predecessori.

Il Presidente del Collegio che cessi per qualsiasi ragione dalla carica prima della scadenza del mandato deve essere sostituito nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

ART. 30

Competenze del Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente a pronunciarsi, su richiesta del Presidente Nazionale o di almeno un terzo dei Membri del Consiglio Nazionale:

- a) sulle motivate proposte di provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e) ed f) del successivo art. 45;
- b) sul comportamento degli Organi Direttivi delle Sezioni, qualora assumessero atteggiamenti contrastanti con le norme associative o creassero situazioni tendenti a turbare l'armonia e la coesione tra gli associati;
- c) sulle controversie per motivi personali o di ufficio tra i Dirigenti Nazionali, fra questi ed i Soci e fra i Soci appartenenti a diverse Sezioni, quale "Giuri d'onore";
- d) sulla "interpretazione autentica" delle norme dello Statuto e del Regolamento di Attuazione.

I pareri, gli atti ed i lodi arbitrari del Collegio Nazionale dei Probiviri devono risultare da apposito libro dei verbali, tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso e depositato presso l'Ufficio del Presidente Nazionale.

ART. 31

Deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nell'espletamento delle sue funzioni, opera secondo le procedure attuative disposte dal Consiglio Nazionale e dal Regolamento di Attuazione.

ART. 32

La Sezione

La Sezione A.N.A.C. è l'Organo di base della vita associativa al quale il Socio deve fare imprescindibile riferimento.

Essa è il fulcro dell'attività associativa, indispensabile strumento di amalgama ed autorevole portavoce delle istanze, delle aspettative e della volontà dei Soci.

La Sezione si costituisce con atto formale sottoscritto da non meno di dieci Soci dell'A.N.A.C. già appartenenti ad altre Sezioni od aspiranti tali, di cui almeno sei prestino od abbiano prestato servizio nell'Arma di Cavalleria.

Il Presidente Nazionale, ove ne sussistano i presupposti e su proposta avanzata dal Consigliere Nazionale territorialmente competente, che ne stabilisce l'ambito territoriale di operatività, autorizza la costituzione di nuove Sezioni A.N.A.C. sottoponendo le autorizzazioni concesse alla ratifica del Consiglio Nazionale, nella prima riunione utile.

Al momento della costituzione di una nuova Sezione, o qualora si profili la possibilità di ricostituire una Sezione, il Presidente Nazionale può nominare, a tale scopo, un Commissario Straordinario, il cui mandato verrà a scadere con l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

La Sezione, una volta costituita o ricostituita, iscrive di diritto nei suoi ruoli i Soci "ad memoriam", indicati come tali da apposita delibera del Consiglio Direttivo di Sezione, portata a conoscenza di tutti i Soci.

La Sezione è autonoma per quanto riguarda la propria vita interna, sia dal punto di vista organizzativo che da quello amministrativo.

Essa fa riferimento al Consigliere Nazionale competente per territorio per tutte le manifestazioni di qualsiasi natura che esulino dalla sua vita interna e che comportino la partecipazione dell'ambiente esterno interassociativo e locale.

E' ammesso il rapporto diretto con la "Rivista di Cavalleria" per quel che attiene alla pubblicazione di articoli e servizi di interesse, dandone contestuale conoscenza al Consigliere Nazionale di riferimento.

Le Sezioni costituite all'estero e le Sezioni costituite in ambito di Enti Militari, dipendono, per tutte le manifestazioni esterne, direttamente dal Presidente Nazionale.

La rappresentatività della Sezione è direttamente proporzionale al numero dei Soci effettivamente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, come tali riportati nel Libro dei Soci, tenuto aggiornato dalla Presidenza Nazionale A.N.A.C..

In caso di contestazioni fa fede, in ogni circostanza, l'elenco degli iscritti nel Libro dei Soci.

ART. 33

Vita della Sezione

Le Sezioni assumono una **denominazione** scelta fra i nomi delle unità di Cavalleria italiane, esistenti o soppresse, dei più gloriosi fatti d'arme e dei Caduti dell'Arma o dei Cavalieri defunti che abbiano particolarmente onorato la Cavalleria italiana.

La denominazione dovrà essere approvata dal Presidente Nazionale.

Per le Sezioni da costituire all'estero la proposta deve essere avanzata al Presidente Nazionale a firma del più elevato in grado o più anziano dei sottoscrittori dell'atto formale di costituzione di cui al precedente art. 32.

Quando una Sezione si dimostri inattiva per oltre un anno, essa può essere sciolta o commissariata.

Lo scioglimento sarà proposto al Consiglio Nazionale dal Presidente Nazionale o dal Consigliere Nazionale competente. In caso di deliberazione di scioglimento, il Consigliere Nazionale competente per territorio, provvede al ritiro dello Stendardo, dei registri, dei documenti e della cassa della Sezione disciolta ed alla consegna di quanto ritirato alla Presidenza Nazionale.

Quando Il Consigliere Nazionale propone al Presidente Nazionale il commissariamento, il Presidente Nazionale può nominare un Commissario Straordinario, al quale viene affidato il compito di ricostituire la Sezione stessa, provvedendo appena possibile a convocare i Soci in assemblea per le regolari elezioni del Consiglio Direttivo. Il mandato del Commissario

Straordinario nominato non può superare il limite di un anno. Il commissariamento può, eventualmente, essere rinnovato.

Il Presidente Nazionale, su proposta del Consigliere Nazionale competente per territorio, ha altresì la facoltà di nominare un Commissario Straordinario in quelle Sezioni ove situazioni di particolare gravità rendano necessario il rinnovo delle cariche sociali della Sezione prima della normale scadenza. Con la sua nomina, il Commissario Straordinario assume in proprio le funzioni di tutti gli organi sociali della Sezione, con esclusione di quelle proprie dell'Assemblea dei Soci.

ART. 34

Organi della Sezione

Gli organi della Sezione sono:

- a) Assemblea di Sezione;
- b) Presidenza della Sezione;
- c) Consiglio Direttivo della Sezione.

I Presidenti di Sezione, i Vice Presidenti di Sezione ed i Membri dei Consigli Direttivi possono decadere dalla carica prima del compimento del mandato quadriennale per assenza ingiustificata superiore a quattro mesi alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle attività sociali poste in essere dalla Sezione, per dimissioni o in seguito ad un eventuale provvedimento disciplinare.

ART. 35

L'Assemblea della Sezione

L'Assemblea di Sezione è il massimo organo deliberativo della Sezione.

Essa è costituita dalla totalità dei Soci iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale e statuisce validamente, impegnando l'universalità dei Soci stessi.

L'Assemblea di Sezione:

- a) elegge con votazioni separate il Presidente della Sezione ed i Membri del Consiglio Direttivo, prendendo preventivamente conoscenza dei programmi e delle indicazioni presentate dai candidati;
- b) delibera su qualsiasi argomento associativo, entro i limiti e le direttive dello Statuto.

L'Assemblea di Sezione può essere ordinaria o straordinaria; viene convocata dal Presidente della Sezione, di sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, l'esame dell'attività svolta e per la discussione e l'approvazione della relazione previsionale di spesa e delle linee d'indirizzo del programma dell'esercizio finanziario successivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata per motivi di particolare importanza e urgenza, per decisione del Presidente, del Consiglio Direttivo della Sezione o su richiesta scritta di un numero di Soci, regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con diritto di voto, che rappresentino almeno un decimo degli associati alla Sezione.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con diritto di

voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con diritto di voto presenti.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I Soci possono delegare il proprio voto – con delega scritta – ad altro Socio regolarmente iscritto alla medesima Sezione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con diritto di voto.

Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Le elezioni delle cariche di cui alla lettera a) del presente articolo – come pure quelle relative a tutte le altre cariche sociali – si svolgono presso la sede della Sezione secondo le procedure previste in materia, dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

ART. 36

La Presidenza di Sezione

La Presidenza di Sezione è composta dal Presidente, eletto da tutti i Soci con diritto di voto appartenenti alla Sezione, e da un Vice Presidente eletto successivamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Le Sezioni costituite in località in cui ha sede un Comando o un'Unità di Cavalleria possono avere un secondo Vice Presidente, militare di Cavalleria in servizio, che viene designato direttamente dal Comandante dell'Ente militare colà stanziato. Nelle medesime Sezioni il Presidente di Sezione nomina altresì un responsabile delle attività di supporto a favore del personale di Cavalleria in servizio nel medesimo Ente.

Il Presidente di Sezione rappresenta ufficialmente la Sezione e mantiene – sulla base delle direttive impartite dal Consigliere Nazionale competente per territorio e, per le Sezioni all'estero, dal Presidente Nazionale – contatti con le Autorità militari e civili e con gli Enti pubblici e privati esistenti nell'area territoriale di propria competenza.

Il Presidente di Sezione:

- a) vigila sull'esatta applicazione delle norme Statutarie;
- b) dirige, coordina e disciplina l'attività della Sezione, come previsto nel precedente art. 32;
- c) presiede il Consiglio Direttivo, del quale attua le deliberazioni;
- d) deferisce agli Organi competenti i Soci colpevoli di infrazioni allo Statuto ed alle norme associative emanate dagli Organismi sociali;
- e) ha la firma di qualsiasi atto o documento della Sezione, della quale è amministratore;
- f) risponde del suo operato all'Assemblea di Sezione;
- g) è tenuto a far mantenere aggiornato l'Albo dei Soci della Sezione, ove devono figurare nome e cognome dei Soci medesimi, la categoria di Soci a cui appartengono, il grado e le qualifiche.

I nominativi in esso contenuti possono essere divulgati all'esterno dell'A.N.A.C. solo qualora i diretti interessati abbiano dato il loro esplicito consenso, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme di legge.

Il Vice Presidente di Sezione coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario, eventualmente coadiuvato da un altro Socio, è a capo della Segreteria, aggiorna e gestisce il libro di protocollo, l'archivio e ogni atto o documento della Sezione, come pure i libri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È inoltre responsabile della stesura degli atti ufficiali della Sezione e svolge tutte le pratiche burocratiche che interessano la Sezione ed i suoi Soci.

ART. 37

Il Consiglio Direttivo di Sezione

Il **Consiglio Direttivo di Sezione** è l'Organo operativo della Sezione, attua le deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e realizza le finalità dell'Associazione attraverso gli atti e le manifestazioni previsti dallo Statuto e dalle disposizioni dei superiori Organi sociali. Ai Consiglieri il Presidente può attribuire specifici ambiti operativi.

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti e da tre a nove Consiglieri, tanto più numerosi quanto maggiore è la consistenza numerica della Sezione. La sua composizione viene decisa dall'Assemblea di Sezione, tenendo presente che dovrà esserci al massimo un Consigliere ogni dieci Soci e che il Consiglio Direttivo di Sezione, nel suo complesso, dovrà avere al massimo 12 componenti.

Il Consiglio Direttivo di Sezione viene convocato quando ritenuto necessario dal Presidente di Sezione o dal Vice Presidente che ne faccia le veci. Deve inoltre essere convocato, dal Presidente o dal Vice Presidente che ne faccia le veci, dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consigliere Nazionale competente territorialmente può convocare il Consiglio Direttivo di Sezione quando le circostanze lo rendano necessario. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- b) elegge tra i suoi membri – su indicazione del Presidente di Sezione – un Vice Presidente;
- c) delibera sulla nomina di un eventuale Presidente Onorario della Sezione;
- d) designa un Segretario-Tesoriere, scegliendolo tra i Soci ordinari che possiedano adeguate capacità amministrative, con il compito di tenere la contabilità della Sezione, di custodire i relativi documenti contabili, il libro di protocollo, il libro degli inventari, quello dei bilanci consuntivi e quello delle relazioni previsionali di spesa, nonché di vigilare sull'esatta applicazione delle norme amministrative, certificare la posizione amministrativa dei Soci, controllare personalmente gli eventuali Soci che abbiano incombenze di carattere economico ed amministrativo nella Sezione; tutto ciò oltre quanto già stabilito dal precedente art. 36. Se il Socio designato Segretario-Tesoriere non fa parte del Consiglio Direttivo di Sezione, in tale ambito non ha diritto di voto;
- e) delibera sui provvedimenti disciplinari nei casi previsti dal successivo art. 46;
- f) risolve eventuali controversie per motivi d'ufficio che siano sorte tra soci della Sezione;
- g) affida, su proposta del Presidente e ove ne ravvisi l'opportunità, incarichi particolari a specifici Soci della Sezione, fissando chiaramente attribuzioni e limiti di competenza.
- h) ove necessario adotta i provvedimenti per la costituzione e lo scioglimento dell'eventuale Nucleo Territoriale ivi comprese la nomina e la revoca del socio Fiduciario.

Se il Vice Presidente o un membro del Consiglio Direttivo di Sezione decade, per una qualsiasi ragione, prima del termine del mandato quadriennale, gli subentra il Socio che nelle elezioni abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Il mandato del nuovo componente del Consiglio Direttivo di Sezione scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Se il Presidente della Sezione decade, per una qualsiasi ragione, prima del termine del mandato quadriennale, dovrà essere convocata, entro sei mesi, l'Assemblea dei Soci, per procedere all'elezione del nuovo Presidente di Sezione.

Analoga procedura dovrà essere seguita ove venga a decadere anticipatamente, per una qualsiasi ragione, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione, provocando la decadenza dell'intero Consiglio.

Il mandato del nuovo Presidente di Sezione e del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione scadrà nella stessa data in cui sarebbe scaduto il mandato dei loro predecessori.

ART. 38

Il Nucleo

Il Consiglio Direttivo di Sezione, ove ragioni di opportunità lo consiglino, può deliberare la costituzione di Nuclei territoriali o funzionali della Sezione medesima, informando tempestivamente il Consigliere Nazionale competente per territorio.

Il Nucleo, che ha finalità di collegamento e propaganda, non ha autonomia amministrativa od organizzativa, ma forma parte integrante della Sezione ad ogni effetto; è retto direttamente dal Presidente di Sezione o da un altro Socio Fiduciario, nominato – su proposta del Presidente di Sezione – con una delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo di Sezione, in qualsiasi momento, può sciogliere il nucleo o revocare l'incarico al Socio Fiduciario, al quale può peraltro attribuire una specifica e circoscritta autonomia amministrativa, in stretta dipendenza con gli obiettivi da realizzare, previamente definiti dal Consiglio Direttivo. Anche di tali decisioni deve essere data tempestiva comunicazione al Consigliere Nazionale competente per territorio. Quando i Soci di un Nucleo raggiungono il numero di dieci, il Presidente di Sezione da cui il Nucleo dipende può proporre la trasformazione in Sezione, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 32.

§ § § § § § § § § §

TITOLO IV

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 39

Struttura del Patrimonio

Il **patrimonio dell'A.N.A.C.** è costituito da:

- a) denaro contante, crediti, titoli vari e relative rendite a nome dell'A.N.A.C. stessa. Costituiscono il “fondo sociale” e sono gestiti dalla Presidenza Nazionale;
- b) beni immobili comunque pervenuti in proprietà all'A.N.A.C..

Sia la Presidenza Nazionale che le Sezioni devono tenere:

- registro di protocollo;
- libro degli inventari;
- registro di prima nota.

Ogni operazione deve risultare da titoli d'incasso e da mandati di pagamento. Poiché le Sezioni hanno autonomia amministrativa, le loro contabilità devono figurare nel Bilancio Consuntivo dell'A.N.A.C. come conti d'ordine.

ART. 40

Natura del Patrimonio

La Presidenza Nazionale provvede al funzionamento interno del proprio Ufficio Segreteria e ad ogni eventuale esigenza con:

- i versamenti effettuati dalle Sezioni secondo quanto disposto dal successivo art. 41;
- i contributi eventualmente erogati a qualsiasi titolo dal Ministero della Difesa;
- gli eventuali lasciti, donazioni o elargizioni disposti a favore dell'A.N.A.C.;
- gli eventuali proventi derivanti dal coordinamento e dall'organizzazione delle Attività equestri o di altre attività eventualmente affidate all'A.N.A.C..

Le Sezioni provvedono al loro funzionamento con:

- le quote sociali e i contributi volontari dei Soci;
- gli eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o sottoscrizioni organizzati o disposti a loro favore;
- il ricavo di iniziative legalmente autorizzate quali raduni, manifestazioni sportive, spettacoli e attività sociali in genere.

ART. 41

Esercizio Sociale e relativi adempimenti

L'**esercizio sociale** ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote sociali vanno versate alle rispettive Sezioni entro il mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

Entro il 15 del mese di marzo di ogni anno i Presidenti di Sezione devono trasmettere al Consigliere Nazionale competente per territorio ed alla Presidenza Nazionale (le Sezioni costituite

all'Estero solamente a quest'ultima) una relazione sull'attività della Sezione, il Bilancio Consuntivo e la relazione previsionale di spesa approvati dall'Assemblea dei Soci, l'elenco delle cariche sociali e la situazione numerica e nominativa degli iscritti riferita al nuovo anno sociale.

I Presidenti di Sezione devono inoltre rimettere alla Presidenza Nazionale, per ciascuno dei Soci che hanno rinnovato l'adesione alla Sezione, una percentuale della quota sociale annua che sarà fissata annualmente con apposita delibera del Consiglio Nazionale nei termini fissati nella stessa, per confermare inequivocabilmente la volontà del Socio medesimo di continuare ad essere parte attiva del Sodalizio.

Il Presidente Nazionale può esonerare – in tutto o in parte – dal suddetto versamento quelle Sezioni che, tramite i rispettivi Consiglieri Nazionali, ne facciano richiesta per comprovate difficoltà finanziarie.

Il Presidente Nazionale sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale, entro il 10 maggio di ogni anno, previo controllo da parte dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione previsionale di spesa per l'anno in corso.

Lo stesso deve pervenire con congruo anticipo ai Consiglieri Nazionali per gli eventuali chiarimenti prima della sua presentazione al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

La Presidenza Nazionale invia inoltre al Ministero della Difesa – con le modalità da quest'ultimo stabilite – un bilancio consuntivo ed una relazione previsionale di spesa riferiti unicamente ai contributi stanziati dal Ministero medesimo a favore dell'A.N.A.C..

ART. 42

Amministrazione del Tempio Sacratio

Il Tempio gode di autonomia amministrativa ed è dotato di proprio codice fiscale e/o partita IVA. Il suo patrimonio è costituito da titoli, crediti, denaro contante, donazioni e proventi.

Il Tempio Sacratio provvede al proprio funzionamento:

- con le quote ed i contributi volontari versati dai Patroni;
- con gli eventuali lasciti, donazioni, elargizioni e sottoscrizioni erogati a suo favore;
- con il ricavo delle iniziative promosse dal Priorato;
- con i contributi annuali versati dal Comune di Voghera ed eventualmente dalla Presidenza Nazionale A.N.A.C..

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Priore del Tempio Sacratio invia il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relazione previsionale di spesa dell'esercizio in corso alla Presidenza Nazionale A.N.A.C. – che li inserirà nei propri – con congruo anticipo rispetto alla convocazione del primo Consiglio Nazionale A.N.A.C. dell'anno e comunque non oltre il 31 marzo del medesimo anno. Prima dell'invio alla Presidenza Nazionale i due documenti devono essere preventivamente approvati – in successione – da:

- Giunta Esecutiva e Revisori dei Conti del Tempio;
- Consiglio Generale del Tempio.

Oltre al bilancio consuntivo ed alla relazione previsionale di spesa il Priore del Tempio invia ogni anno alla Presidenza Nazionale A.N.A.C., entro il 31 di marzo:

- relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
- relazione sulle attività che prevede di svolgere nell'anno in corso;
- elenco delle cariche sociali (Giunta Esecutiva);
- situazione numerica dei Patroni, suddivisa per qualifica (ordinari, sostenitori, benemeriti, vitalizi).

TITOLLO V

DISCIPLINA

ART. 43

Controversie

Ove insorgessero controversie di natura associativa tra i Soci o tra questi e l'A.N.A.C. ai vari livelli, è dovere morale di ogni Socio astenersi dall'adire la Magistratura ordinaria o altro Organo esterno all'A.N.A.C. prima di aver sottoposto la controversia ai competenti Organi associativi, secondo il disposto dei successivi artt. 44, 45, 46 e 47.

L' eventuale inosservanza di tale dovere morale e sociale costituisce grave motivo di incompatibilità con l'oggetto e lo spirito associativo.

ART. 44

Cause di Provvedimenti Disciplinari

Sono sottoposti a provvedimenti disciplinari i Soci che:

- a) violino lo Statuto e le direttive emanate dai competenti Organi sociali;
- b) si comportino nella vita pubblica o privata in maniera non conforme al retto vivere civile e non consona alle tradizioni dell'Arma di Cavalleria.

ART. 45

Provvedimenti Disciplinari

I **provvedimenti disciplinari** da applicare ai Soci sono:

- a) richiamo verbale del Presidente di Sezione;
- b) censura scritta;
- c) sospensione fino ad un anno da ogni forma di vita associativa e da tutti i diritti di Socio, ivi compreso il diritto di voto;
- d) espulsione dall'A.N.A.C..

ART. 46

Competenze sulle Sanzioni

Le decisioni sui provvedimenti disciplinari sono di competenza:

- a) del **Presidente di Sezione** a carico dei Soci della Sezione per i provvedimenti di cui alla lettera a) del precedente art. 45, motu proprio;
- b) del **Consiglio Direttivo di Sezione** per i provvedimenti a carico dei Soci della Sezione, con esclusione di quelli che rivestono cariche sociali, di cui alla lettera a), e b) del precedente art. 45, motu proprio o su proposta del Presidente di Sezione;

- c) del **Consigliere Nazionale** competente per territorio per i provvedimenti a carico dei Presidenti di Sezione e dei Soci, ivi compresi quelli che rivestono cariche sociali, delle Sezioni dipendenti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 45, motu proprio o su proposta motivata avanzata dal Consiglio Direttivo;
- d) del **Presidente Nazionale** per:
- i provvedimenti a carico di ogni Socio dell'A.N.A.C., compresi quelli che rivestono cariche sociali, di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 45 – con esclusione dei componenti del Consiglio Nazionale, del Presidente Onorario, dei Presidenti Emeriti, dei Past Presidents, dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, del Priore e del Vice Priore del Tempio Sacratio della Cavalleria italiana, del Direttore Responsabile della “Rivista di Cavalleria” – su proposta della Sezione interessata, trasmessa per il tramite del Consigliere Nazionale competente per territorio, che fornisce il proprio parere non vincolante. Le Sezioni all'estero trasmettono la pratica direttamente al Presidente Nazionale. In ogni caso il Presidente Nazionale deve richiedere il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - i provvedimenti a carico del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale di cui alla lettera b), c) e d) del precedente art. 45, motu proprio. Per i provvedimenti di cui alle lettere c) e d) il Presidente Nazionale deve richiedere il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) del **Consiglio Nazionale** per:
- i provvedimenti a carico dei suoi componenti - con esclusione dei Militari in servizio previsti dagli artt. 22, 23 e 36 - di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 45, su proposta del Presidente Nazionale. Per i provvedimenti di cui alle lettere c) e d) deve essere richiesto il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio Nazionale dei Probiviri. La decisione del Consiglio Nazionale, riunito in seduta ristretta, deve essere ratificata con il cinquanta per cento più uno dei voti della totalità dei Membri del Consiglio (e non dei soli presenti). Contro tale decisione è previsto il ricorso in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 47;
 - i provvedimenti a carico del Presidente Onorario, dei Presidenti Emeriti, dei Past Presidents, dei Revisori dei Conti, del Priore e del Vice Priore del Tempio Sacratio della Cavalleria italiana, del Direttore Responsabile della “Rivista di Cavalleria” di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 45, motu proprio o su proposta del Presidente Nazionale. Per i provvedimenti di cui alle lettere c) e d) deve essere richiesto il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Nazionale dei Probiviri. La decisione del Consiglio Nazionale, riunito in seduta ristretta, deve essere ratificata con il cinquanta per cento più uno dei voti della totalità dei Membri del Consiglio Nazionale (e non dei soli presenti). Contro tale decisione è previsto il ricorso in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 47.

ART. 47

Reclami gerarchici

Contro le decisioni disciplinari degli Organi associativi è ammesso reclamo gerarchico personale da parte del Socio interessato. Il reclamo deve essere inoltrato, entro e non oltre i trenta giorni dalla data in cui il provvedimento viene comunicato al Socio interessato:

- a) al Consiglio Direttivo di Sezione contro le decisioni del Presidente di Sezione;

- b) al Consigliere Nazionale competente per territorio contro le decisioni del Consiglio Direttivo della Sezione (direttamente al Presidente Nazionale per i Soci delle Sezioni all'estero);
- c) al Presidente Nazionale contro le decisioni dei Consiglieri Nazionali.
- d) al Collegio Arbitrale per le decisioni del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale. Il Collegio Arbitrale è costituito da tre arbitri, di cui uno nominato dal ricorrente, uno dal Presidente Nazionale ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, tratto a sorte da un elenco, formato da non meno di tre nominativi, redatto dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione annuale.

§ § § § § § § § § §

TITOLO VI

INSEGNE – RADUNI - UNIFORME SOCIALE

ART. 48

Insegne

Il **Medagliere Nazionale**, massimo simbolo dell'A.N.A.C., lo **Stendardo Nazionale**, le **Colonnelle Regionali**, gli **Stendardi delle Sezioni** ed il **distintivo sociale** devono essere conformi ai modelli vistati dal Ministro della Difesa e riprodotti negli Allegati dal n. 1 al n. 5 al presente Statuto.

Il Medagliere Nazionale e lo Stendardo Nazionale dell'A.N.A.C. sono custoditi dalla Presidenza Nazionale, che custodisce inoltre lo Stendardo donato all'A.N.A.C. in Milano il 20 maggio 1922 dai reggimenti di Cavalleria dell'epoca, l'originale delle Regie Lettere Patenti che concedono all'A.N.A.C. l'emblema araldico di nobiltà ed il decreto del 10 febbraio 1943 che conferiva personalità giuridica al "Reggimento Cavalieri d'Italia".

I Consiglieri Nazionali custodiscono la Colonnella regionale, che è l'insegna della loro carica.

Le Sezioni custodiscono lo Stendardo, loro insegna, e le riproduzioni delle vecchie Colonnelle reggimentali ancora in loro possesso.

La Presidenza Nazionale e le Sezioni devono possedere una Bandiera Nazionale ed una Bandiera Europea di classe appropriata da esporre all'esterno delle rispettive Sedi nelle giornate di festa nazionale, nelle solennità civili e militari ed in tutte le occasioni in cui venga prescritto per gli Enti militari, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

ART. 49

Raduni Nazionali, Interregionali, Regionali

I **Raduni** possono essere Nazionali, Interregionali e Regionali. Quelli Nazionali ed Interregionali, non più di uno all'anno, devono tenersi, in linea di massima, in località significative per l'Arma di Cavalleria e di alto valore storico, scelte preferibilmente tra quelle sede di Comandi od unità di Cavalleria e possibilmente in date che abbiano un particolare significato.

Il Consiglio Nazionale stabilisce località e data di svolgimento dei Raduni Nazionali ed Interregionali, mentre al Presidente Nazionale compete l'organizzazione, la direzione e la disciplina dell'attività, attraverso un Comitato Organizzatore da lui nominato.

L'organizzazione, la direzione e la disciplina dei Raduni Regionali, come pure la definizione della località e della data di svolgimento, spettano invece al Consigliere Nazionale competente per territorio, previa approvazione del Presidente Nazionale.

ART. 50

Copricapo, baveri e distintivo sociale

I Soci devono obbligatoriamente intervenire a tutte le manifestazioni a carattere ufficiale indossando l'uniforme sociale, come prevista nel Regolamento di Attuazione, istituita per dare a

loro – e di conseguenza alle rappresentanze dell’A.N.A.C., di cui fanno parte – uniformità e sobria eleganza.

I Soci – quando “in borghese” sono autorizzati a portare all’occhiello della giacca il distintivo sociale di cui al precedente art. 48.

In ogni altra circostanza attinente la vita associativa è gradito che i Soci indossino l’uniforme sociale.

§ § § § § § § § § §

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E REGOLAMENTARI

ART. 51

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con delibera del Consiglio Nazionale. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti con diritto di voto del Consiglio Nazionale presenti alla riunione.

ART. 52

Scioglimento dell'A.N.A.C.

In caso di scioglimento dell'A.N.A.C., a qualsiasi titolo essa avvenga, tutti i beni, attività, documentazione, arredi, etc. saranno devoluti ipso facto al Museo Storico della Cavalleria in Pinerolo.

ART. 53

Principi Generali di Riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al buon senso ed alle deliberazioni che di volta in volta saranno specificatamente prese dal Consiglio Nazionale (massimo organi deliberativo), alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

ART. 54

Approvazione del presente Statuto

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Nazionale A.N.A.C. tenutisi in data **XXXXXXXXXXXXXXXX**, è stato depositato presso la Prefettura di Roma in data **XXXXXXXXXXXXXXXX**.